



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

D.M. n. 573

IL MINISTRO

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'Amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la prevista consistenza delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007), in particolare l'articolo 1 - comma 632 - concernente la riorganizzazione dei "Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2007 con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'art 19, comma 5, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, così come modificata dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

VISTO l'art. 14, comma 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2012 n. 72, registrato alla Corte dei Conti l'11.9.2012 - Reg. 13 - fgl. 31 - con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2012/2013, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

RILEVATA l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero e confermata dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, secondo quanto stabilito dalle succitate leggi n. 111/2011 e n. 183/2011;



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per l' Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II

CONSTATATO, peraltro, che tale consistenza, complessivamente considerata, risulta inferiore rispetto a quella definita con il decreto ministeriale 20 dicembre 2000, n. 285, concernente la determinazione delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente, da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

Art. 1

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, secondo i contingenti indicati nella tabella, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti sono ripartiti con riferimento alle dimensioni regionali.

Nella medesima tabella viene, inoltre, indicata la consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia, Trieste e Udine.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 28 giugno 2013

IL MINISTRO

F.to *Maria Chiara Carrozza*